



COMUNE di ALBENGA  
Provincia di Savona

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO  
COMUNALE  
PROTEZIONE CIVILE***

Approvato con delibera del C.C. n°   73   del  28.11.2001   
Modificato con delibera del C.C. n°   71   del  03.11.2016

## INDICE

### ***TITOLO I - Disposizioni generale***

Art.1 - Finalità del Regolamento	<i>pag. 4</i>
Art.2 - Le attività e le finzioni di protezione civile	<i>pag. 4</i>
Art.3-Modalità di attuazione delle attività di protezione civile	<i>pag. 5</i>

### ***TITOLO II - II Comitato Comunale di Protezione Civile***

Art.4 - Costituzione del Comitato di protezione civile	<i>pag. 5</i>
Art.5 - Attribuzioni del comitato comunale	<i>pag. 6</i>

### ***TITOLO III - Le strutture operative***

Art.6 - L' Ufficio comunale di protezione civile	<i>pag. 7</i>
Art.7- Compiti dell'Ufficio Comunale di protezione civile	<i>pag. 8</i>
Art.8 - Centro Operativo Comunale di protezione civile	<i>pag. 9</i>

### ***TITOLO IV - Piano di protezione civile***

Art.9 - Piano di protezione civile	<i>pag. 10</i>
Art.10 -Inventario e custodia dei beni	<i>pag. 11</i>

### ***TITOLO V - Interventi in emergenza***

Art.11 - Eventi calamitosi . Interventi di soccorso ed assistenza.	<i>pag. 11</i>
Art.12 - Fase di allertamento	<i>pag. 11</i>
Art.13 - Unità comunali di emergenza	<i>pag. 12</i>

### ***TITOLO VI - L'unità Comunale volontari di Protezione civile e antincendi boschivi***

Art.14 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile	<i>pag. 13</i>
Art.15 - Requisiti di ammissione all'Unità	<i>pag. 13</i>
Art.15 bis - Requisiti di ammissione al gruppo "ALLIEVI"	<i>pag. 14</i>

Art.16 - Membri effettivi e aggregati pag. 14

***TITOLO VII - Organizzazione dell'Unità Volontari di Protezione civile e antincendi boschivi***

Art. 17 - Organi dell'Unità pag. 15

***TITOLO VIII - Addestramento dei volontari e dotazione di mezzi***

Art.18 - Esercitazioni addestrative pag. 16

Art.19 - Equipaggiamento volontari pag. 17

Art.20 - Materiali e mezzi in dotazione pag. 17

***TITOLO IX - Diritti e doveri dei volontari e modalità d'impiego***

Art.21 - Doveri dei volontari pag. 17

Art.22 - Diritti dei volontari pag. 18

Art.23 - Sanzioni disciplinari pag. 18

Art.24 - Modalità d'impiego dei volontari pag. 19

Art.25 -Interventi in ambito extra-comunale pag. 19

***TITOLO X Disposizioni finali***

Art.26 - Pubblicità del Regolamento pag. 19

Art 27 - Entrata in vigore e abrogazioni pag. 19

# REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

## T I T O L O I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 - Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D. Lgs 31.3.1998, n. 112 ed infine legge regionale n. 9/2000.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia di protezione civile. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati nel territorio di Albenga.

#### **Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.**

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a. la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b. l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;
- c. l'approntamento di un Centro Operativo Comunale per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d. l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;

- e. l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f. l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g. la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h. l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito dell'Unità Comunale Volontari di Protezione civile e antincendi boschivi ove esistente e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i. l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

### **Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.**

Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura composta da:

1. il Comitato Comunale di Protezione civile;
2. l'Ufficio Comunale di Protezione civile;
3. l'Unità Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio boschivo;

## **TITOLO II**

### **IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Art. 4 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione civile.**

E' istituito il Comitato Comunale di Protezione civile, che si compone come segue:

1. dal Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
2. dal Direttore Generale o Segretario comunale;
3. dal Dirigente o Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;

4. dal Comandante della polizia municipale ;
5. dal Dirigente dei servizi tecnici;
6. dal Coordinatore dell'Unità comunale volontari di protezione civile e antincendi boschivi Fanno inoltre parte del comitato comunale  
*(quando la situazione lo richiede):*
7. Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga.
8. Il Comandante della Polizia Stradale, distaccamento di Albenga.
9. Il Comandante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga.
10. Il Comandante del Distaccamento di Albenga del Corpo Forestale dello Stato.
11. Il Direttore sanitario di azienda ospedaliera.
12. Il Rappresentante della Croce Bianca sezione di Albenga con servizio 118
13. Il Delegato comunale della Croce Rossa Italiana o loro rappresentanti
14. Il rappresentante locale dell'ENEL
15. Il Rappresentante locale della Telecom
16. I rappresentanti delle Aziende distributrici di acqua e gas nel territorio di Albenga.
17. Il Coordinatore locale del Gruppo Radioamatori
18. Il Rappresentante di una Radio o TV locale

I membri del comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, almeno due volte all'anno. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

#### **Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.**

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

- b) Sovrintende all'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile;
- c) Sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) Sovrintende alla gestione dell'ufficio di protezione civile ed alle attività di formazione e addestramento dell'Unità Comunale Volontari di Protezione civile e antincendi boschivi;
- e) Sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile, esercitando il controllo periodico dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- f) Promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- g) Autorizza le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- h) Vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile
- i) Programma esercitazioni a livello comunale
- j) Valuta i materiali e i mezzi proposti dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile

### TITOLO III

#### LE STRUTTURE OPERATIVE

##### **Art. 6 - L'ufficio Comunale di Protezione civile.**

E' istituito l'Ufficio Comunale di Protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività

dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

#### **Art. 7 - Compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione civile.**

All'Ufficio Comunale di Protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) Curare la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile che sottopone all'approvazione del comitato comunale di protezione civile;
- b) Curare i rapporti con l'Unità Comunale Volontari di Protezione Civile e Antincendio boschivo e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- c) Curare la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
  - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
  - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
  - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
  - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- d) Curare l'approntamento logistico della sala operativa comunale;
- e) Curare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature sottoposte all'approvazione del Comitato Comunale di Protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
- f) Curare le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
- g) Curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;
- h) Curare la predisposizione e distribuzione di un piano da divulgare alla popolazione con le raccomandazioni e le precauzioni da adottare.

Per i punti di cui ai numeri f. e g. si seguiranno le procedure previste dalla legge 225/92. I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio comunale di protezione civile sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Sindaco con specifico provvedimento.

#### **Art. 8 - Centro Operativo Comunale di Protezione civile.**

Il Centro Operativo Comunale opera sotto la direzione del Sindaco. Ne fanno parte tutti



i componenti il Comitato Comunale di cui al precedente art. 4 ed un impiegato dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile che ha il compito di registrare su apposito quaderno gli eventi in ordine cronologico, sia in caso di esercitazione che in emergenza.

Il centro operativo comunale cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, ha lo scopo di assicurare:

- a) l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti l'emergenza in atto
- b) il tempestivo collegamento con gli uffici provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza
- c) Il coordinamento degli interventi atti a risolvere l'emergenza

Il Centro dovrà essere dotato dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso, quali ad esempio:

- 1) Piano Comunale di Protezione civile, nonché dai piani provinciali e regionali di emergenza;
- 2) carte topografiche del territorio del Comune di Albenga e comuni limitrofi;
- 3) apparecchiature ricetrasmittenti per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile e con gli operatori sul teatro dell'emergenza
- 4) energia elettrica autonoma;
- 5) amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- 6) supporti per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità;
- 7) modulistica necessaria per comunicazioni.

Alla data di emanazione del presente Regolamento il Centro Operativo Comunale opera in caso di esercitazione od emergenza nella Sala Consigliare del Comune di Albenga.

## T I T O L O I V

### PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

#### **Art. 9 - Piano di Protezione Civile**

Il Piano Comunale di Protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali. Detto documento .deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione , l'assegnazione e l'esecuzione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Per il modello d'intervento il modello da seguire è il Manuale Operativo degli aerei realizzare per ciascun operatore le azioni da fare, realizzare cioè una ceck list.

La ceck list deve definire in maniera semplice, chiara e comprensibile "chi fa che cosa" in modo predeterminato e non soggetto a decisioni da prendersi sotto lo stress dell'emergenza.

Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento. I rischi da considerare sono :
  - Inondazione o allagamento dovuto ad esondazione dei corsi d'acqua in territorio comunale
  - Incendio boschivo o in luogo pubblico
  - Evento tellurico
  - Inquinamento connesso con attività industriali a rischio
  - Inquinamento dovuto a versamenti e dispersioni in fase di trasporto
  - Crolli di edifici o ponti
  - Eventi meteorologici estremi ( nevicatae, siccità prolungate )
  - Gravi incidenti stradali e blocco della circolazione in ambito comunale ed in Autostrada
  - Incidenti ferroviari nel territorio di Albenga
- d) Trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) Individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni e modulistica;

Il piano viene aggiornato annualmente da parte dell'Ufficio Comunale di Protezione civile sottoposto all'approvazione del Comitato Comunale di Protezione civile.

Il Comitato Comunale di Protezione civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di autorizzare l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile. A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del servizio.

#### **Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.**

L'ufficio comunale di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio comunale di protezione civile.

Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

## **TITOLO V**

### **INTERVENTI DI EMERGENZA**

#### **Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.**

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco ( o suo delegato) assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza.

In caso d'incendio boschivo l'Unità Comunale Volontari Protezione civile e Antincendi boschivi può essere allertata e chiamata ad intervenire dal Corpo Forestale dello Stato o dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Essa deve mettersi a disposizione dell'Autorità preposta per il coordinamento degli interventi.

#### **Art. 12 - Fase di allertamento.**

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza :

- a) l'urgente convocazione ( o *preavviso a seconda dei casi*) del comitato comunale di protezione civile;
- b) la pronta mobilitazione ( o *preavviso a seconda dei casi*) dell'Unità comunale volontario di protezione civile;
- c) l'attivazione ( *quando necessario*) del Centro Operativo Comunale;
- d) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- e) la pronta mobilitazione ( o *preavviso a seconda dei casi*) del corpo di polizia municipale;
- f) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- g) il tempestivo impiego ( o *preavviso a seconda dei casi*) delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- h) l'immediato allertamento ( o *preavviso a seconda dei casi*) della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

### **Art. 13 - Unità comunali di emergenza.**

Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il comitato comunale di protezione civile, alla costituzione delle seguenti unità comunali di emergenza:

1. per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali con particolare riguardo all'approvvigionamento idrico e alimentare;
2. per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
3. per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Dette unità comunali di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, sotto la direzione del Comitato Comunale di Protezione Civile, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti o funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

## TITOLO VI

### L'UNITA' COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO

#### **Art. 14 - Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile e antincendio boschivo.**

All'Unità comunale volontari di protezione civile e antincendio boschivo possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi e spegnimento incendi boschivi.

All'Unità possono essere affidati compiti di supporto logistico ai servizi comunali.

L'Unità comunale volontari svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Alla stessa permane la denominazione di " A.I.B. Albenga " e mantiene la propria Sede nei locali comunali siti in Regione Rapalline 115 - Fraz. Campochiesa.

#### **Art. 15 - Requisiti di ammissione all'Unità.**

L'ammissione all'Unità è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione all'Unità dovrà essere comprovata, nei termini di Legge, dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere conseguito la maggiore età;
- b) essere idoneo all'attività e di sana e robusta costituzione;
- c) essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- d) svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- e) essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dall'Unità , nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

### **Art. 15 bis - Requisiti di ammissione al gruppo "ALLIEVI".**

Possono aderire all'Unità Comunale anche aspiranti minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età, purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in possesso di autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà
- b. essere idoneo all'attività e di sana e robusta costituzione;
- c. essere disponibili a partecipare alle attività di formazione, addestramento organizzate dall'Unità di protezione civile.

Tali aderenti denominati "ALLIEVI" parteciperanno alle attività non operative della squadra oppure in affiancamento a volontari effettivi in occasione di manifestazioni sportive, turistiche, culturali ecc.

Gli Allievi potranno partecipare a tutte le attività formative della squadra ed alle eventuali esercitazioni organizzate dalla stessa.

In caso di situazioni di emergenza gli Allievi potranno essere impiegati in attività di supporto logistico presso la sede del COC/COM comunque sempre in affiancamento ad un volontario effettivo o a membri dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Gli allievi saranno dotati di opportuna divisa identificativa con l'indicazione "**PROTEZIONE CIVILE ALBENGA - ALLIEVO**".

Gli stessi, una volta compiuto il 18° anno di età, se risulteranno iscritti da almeno un anno ed avranno partecipato alle attività di squadra diventeranno automaticamente "effettivi" senza il necessario periodo di prova di cui al successivo art. 16, previa partecipazione al corso base ed al superamento della visita di idoneità fisica.

### **Art. 16 - Membri effettivi e aggregati.**

I volontari ammessi al l'Unità Comunale acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

All'Unità comunale volontari di protezione civile possono far parte, previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di supporto al Unità, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'Unità Comunale di protezione civile. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza all'Unità e il molo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

## TITOLO VII

### ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI

#### **Art. 17 - Organi dell'Unità.**

L'Unità comunale volontari è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- il Comitato direttivo
- l'Assemblea dei volontari

#### **a) II Coordinatore:**

È nominato con decreto del Sindaco di Albenga sulla base di una terna eletta ogni tre anni proposta dall'Assemblea dei volontari tra i membri effettivi dell'Unità Comunale.

Si possono candidare per la terna di cui sopra tutti i volontari con diritto di voto che abbiano ricoperto ruoli organizzativi all'interno del direttivo ed abbiano maturato in quelle mansioni almeno 6 anni di esperienza senza alcun richiamo scritto da parte del Coordinatore o dal Sindaco.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e un segretario. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio; può assumere le funzioni di coordinatore in caso di assenza o impedimento del coordinatore e/o vice-coordinatore.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riproposto per la nomina dall'Assemblea dei Volontari.

Dirige e coordina l'attività dei volontari e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso all'Unità.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato comunale di protezione civile.

Il Coordinatore provvede, una volta all'anno, possibilmente entro il 31 dicembre, ad inviare al Sindaco e/o Assessore Delegato il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo. Provvede altresì, entro il 31 marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

#### **b) Il Comitato direttivo:**

E' costituito dal Coordinatore, Vice Coordinatore e Segretario e da quattro membri eletti dalla Assemblea dei volontari.

Il Coordinatore, in ragione del numero crescente degli aderenti, può nominare fino a due Vice-coordinatori in seno ai membri eletti nel Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo ha il compito di formulare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile.

Collabora inoltre con l'Ufficio comunale di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco.

Propone al Comitato comunale di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari.

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di due volte all'anno.

#### **c) L'Assemblea dei volontari:**

E' costituita da tutti i volontari effettivi, iscritti all'Unità Comunale volontari di protezione civile. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i volontari aggregati di cui al precedente art. 16. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza. L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e dei membri del Comitato direttivo e alla approvazione dei piani o programmi annuali delle attività. Formula inoltre indicazioni e proposte al Comitato comunale di protezione civile e collabora con il Coordinatore allo svolgimento delle attività programmate.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

## **TITOLO VIII**

### **ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI**

#### **Art. 18 - Esercitazioni addestrative.**

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali



particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

Sarà cura del Sindaco, sentito il parere del Coordinatore, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Sindaco promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

#### **Art. 19 - Equipaggiamento dei volontari.**

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per attività dell'Unità di Protezione Civile autorizzate.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Il Segretario avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari, secondo le modalità stabilite.

#### **Art. 20 - Materiali e mezzi in dotazione.**

I materiali e le dotazioni affidate all'Unità Comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con Vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali come previsto dal precedente art. 3.

### **TITOLO IX**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO**

#### **Art. 21 - Doveri dei volontari.**

I volontari partecipano alle attività indicate nel precedente art. 14 con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore.

I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera. Nell'espletamento della propria

attività di protezione civile, i Volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

#### **Art. 22 - Diritti dei volontari.**

All'Unità Comunale volontari è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 613/94 presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari. L'unità Comunale volontari di Protezione civile e antincendi boschivi può inoltre chiedere l'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile. I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione. Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi, il relativo onere è a carico del Comune. Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco e al Coordinatore

#### **Art. 23 - Sanzioni disciplinari.**

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

#### **Art. 24 - Modalità di impiego dei volontari.**

Le modalità di impiego dell'Unità Comunale volontari di protezione civile sono quelle previste dalla vigente normativa in materia, dal presente regolamento, dal Piano Comunale di Protezione civile, che dovrà prevedere il piano operativo d'impiego dell'Unità che verrà redatto dal Coordinatore ed in linea con le direttive del Comitato Comunale di Protezione Civile.

L'Unità dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco e del Comitato comunale di protezione civile, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore.

In caso d'urgenza l'unità Comunale dovrà intervenire tempestivamente ed il coordinatore darà immediata comunicazione al Sindaco o suo delegato del verificarsi dell'evento ed attenersi alle indicazioni dello stesso o del Comitato Comunale di Protezione civile.

#### **Art. 25 - Interventi in ambito extra-comunale.**

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, l'unità Comunale Volontaria di Protezione Civile e Antincendio boschivo ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia, e Regione.

### **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 - Pubblicità del Regolamento.**

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti dell'Unità comunale volontari di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione all'Unità. Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del comune.

#### **Art. 27 - Entrata in vigore ed abrogazioni.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.